

ALLEGATO 2



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE CASA E OPERE PUBBLICHE
UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

CRITERI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI FINANZIATI AI PRIVATI

26 novembre 2009

CRITERI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI FINANZIATI AI PRIVATI

AMBITO E FINALITÀ DEI CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione 7 ottobre 2009 n. VIII/10280, che pertanto vengono qui integralmente ripresi.

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento dei contributi in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune di riferimento, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

Nel quadro normativo di riferimento non sussistono peraltro impedimenti a che l'Amministrazione Regionale attivi procedimenti di controllo anche sulle dichiarazioni e autocertificazioni che riguardano i contributi di cui trattasi.

Ciò premesso, l'attività di controllo che qui si vuole attuare trova la sua fonte giuridica nella recente l.r. 20 luglio 2008 n. 20, art. 2 comma 2 lett. i), e consiste nell'esaminare, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, le domande e l'allegata documentazione presentate da soggetti privati al Comune per l'ottenimento dei contributi di cui trattasi, in relazione alle quali il Comune richiede alla Regione la copertura del conseguente fabbisogno economico.

L'attività di controllo tecnico/amministrativo ha quindi lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa ammessa e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte dal Comune con le disposizioni contemplate dalle seguenti norme:

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive integrazioni e modifiche;
- D.m. 14 giugno 1989 n. 236;
- Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.;
- Legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e successive integrazioni e modifiche.

SOGGETTI INCARICATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Sono incaricati dell'attività di controllo le competenti Sedi Territoriali Regionali e la competente Struttura regionale per il territorio della Provincia di Milano e di Monza e Brianza (di seguito chiamate STeR) ove per STeR competente si intende quella della provincia di appartenenza del Comune che ha inoltrato le domande.

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Sono previste le seguenti due tipologie di controllo:

1. CONTROLLI OBBLIGATORI SU CASI SPECIFICI

Le STeR sottopongono a controllo tutte le pratiche per le quali si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- realizzazione di diverso intervento rispetto a quello previsto nella domanda;
- tipologia di intervento particolarmente innovativa;
- richiesta di contributo che preveda il cambio di residenza;
- decesso del beneficiario dell'intervento prima della conclusione dei lavori.

2. CONTROLLI A CAMPIONE

Oltre alle pratiche predette, le STeR effettuano controlli sulle pratiche di propria competenza nella seguente misura minima N:

Numero domande trasmesse alla STeR	Fino a 250	Oltre 250
Numero di pratiche da controllare (N)	Minimo il 20%	Minimo il 10%

Il risultato del calcolo percentuale, se decimale, va arrotondato al numero pari inferiore più vicino (0-2-4-6-8).

Il numero N di pratiche così determinate verrà sottoposto per il 50% a controlli a sorteggio. Per il restante 50% a controlli mirati per importo e tipologia degli interventi, come qui indicato:

- A) 20% delle pratiche relative a richieste di contributo per adeguamento ascensori/impianti di sollevamento;
- B) 80% delle pratiche relative a tutti gli altri interventi (bagni, locali, ecc.).

All'interno di queste tipologie A) e B), le pratiche devono essere ordinate e verificate a partire dalla domanda per la quale è stato erogato il contributo più elevato ed a parità di contributo secondo l'ordine crescente del costo totale dell'intervento indicato nella domanda stessa. Nel caso vi siano più domande rispetto a quelle da verificare, come sopra determinato, si procederà tramite sorteggio.

TEMPI, MODALITA' ED ESITO DEI CONTROLLI

I controlli di cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno effettuati sulle richieste di contributi per le quali si è già pervenuti all'erogazione del contributo da parte del Comune al soggetto beneficiario; riguarderanno le domande presentate ai Comuni entro il 1° marzo 2010 ma potranno anche effettuarsi, a discrezione delle STeR, su quelle presentate a partire dal 2005.

A tal fine, la STeR provvede alla richiesta del fascicolo al Comune, che deve trasmettere tutta la documentazione relativa alla/e domanda/e da sottoporre a controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Rientra nell'attività di controllo tecnico/amministrativo, per verificare l'effettiva e corretta realizzazione delle opere oggetto di contributo, *ogni azione funzionale e pertinente tra quelle previste all'art. 6 co. 1 lett. a) e b) della legge n. 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 11 co. 1 lett. a) e b) della legge regionale n. 30 dicembre 1999 n. 30, quali:*

- *valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;*
- *accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari ed adottare ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria del procedimento di controllo;*
- *esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, anche congiuntamente al Comune, ed ordinare esibizioni documentali.*

La STeR deve concludere la procedura di controllo entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Comune.

La STeR, nei 30 (trenta)giorni successivi al predetto termine di 180 gg , comunica l'esito del controllo alla competente Struttura regionale *Programmazione Opere Pubbliche* dell'Unità Organizzativa *Opere Pubbliche e Welfare Abitativo*, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

Qualora siano stati rilevati nelle istanze prese in esame, o nelle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 nonché in altra documentazione contabile od amministrativa, errori e/o imprecisioni sanabili, la Struttura regionale competente invita l'interessato, Comune o privato, a sanare l'errore e/o l'imprecisione mediante una dichiarazione o documentazione integrativa.

In caso di accertata indebita erogazione la Struttura regionale competente provvede ad assumere il relativo decreto di decadenza dal beneficio indebitamente ottenuto provvedendo nei confronti del Comune al recupero della quota di contributo erogata.

Se il beneficio è stato ottenuto in base ad una dichiarazione non veritiera, la competente Struttura regionale, come previsto dall'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, provvederà alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.